



DIPARTIMENTO: TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' - DPH001

UFFICIO: PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE, PROGRAMMI COMUNITARI

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 18 GEN. 2019 Deliberazione N. 20/c

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Giovanni LOLLI con l'intervento dei componenti:

| | P | A |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. LOLLI Giovanni | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. BERARDINETTI Lorenzo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. D'IGNAZIO Giorgio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. PAOLUCCI Silvio | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. PEPE Dino | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. SCLOCCO Marinella | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Svolge le funzioni di Segretario Fabrizio Bernardini

OGGETTO

Approvazione Proposta di Regolamento Regionale sulle "Procedure per il riconoscimento dei Cammini Abruzzesi", ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 52/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 52 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi" e in particolare l'art. 6 della stessa secondo il quale entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, si disciplinano con regolamento:

- a) le modalità per la presentazione dell'istanza e i criteri per la costituzione dei cammini;
- b) i requisiti infrastrutturali ed i requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e dell'accoglienza;
- c) gli elementi utili a garantirne la pubblica accessibilità e la fruibilità ai sensi della legge;

RAVVISATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate;

VISTO il verbale del 19 ottobre 2018, allegato "A" alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la Commissione Tecnica Regionale dei Cammini ha condiviso e approvato lo schema di proposta di Regolamento Regionale di cui all'art. 6 della Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 52 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi";

L'Estensore
Dott.ssa Ester Di Cino
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ester Di Cino
(firma)

Il Dirigente del Servizio
(vacante)
Il Direttore Regionale
Dott. Francesco Di Filippo
(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Francesco Di Filippo
(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Giorgio D'Ignazio
(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Lorenzo Berardinetti
(firma)

Il Presidente della Giunta
(firma)

Il Segretario della Giunta
(firma)

Approvato e sottoscritto:

RITENUTO di approvare la proposta di Regolamento Regionale sulle "Procedure per il riconoscimento dei cammini abruzzesi", Allegato "B" alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale, emanato ai sensi della Legge Regionale 20 Novembre 2017 n. 52, art. 6 così come riportato nell'Allegato "A" su citato;

RITENUTO opportuno demandare al Servizio competente per materia del Settore Turismo, la cura e l'adempimento degli atti connessi al presente provvedimento;

RITENUTO di fare propria sia la Proposta di Regolamento che la relazione e di doverle proporre al Consiglio Regionale per l'urgente approvazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento afferisce all'attività ordinaria, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del vigente Statuto;

DATO ATTO, altresì, che il presente regolamento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

dopo puntuale istruttoria a cura della Struttura proponente

UDITO il Relatore;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate di:

APPROVARE la proposta di Regolamento Regionale sulle "Procedure per il riconoscimento dei cammini abruzzesi" Allegato "B" alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, emanato ai sensi della Legge Regionale 20 Novembre 2017 n. 52, art. 6 così come riportato nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PROPORRE la suddetta Proposta di Regolamento al Consiglio Regionale per la sua urgente approvazione;

DARE ATTO che il presente provvedimento afferisce all'attività ordinaria, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del vigente Statuto;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE

“PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CAMMINI ABRUZZESI”

emanato ai sensi dell'art. 6 Legge Regionale 20 Novembre 2017 n. 52 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini Abruzzesi”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento in attuazione della Legge Regionale 20 Novembre 2017 n. 52 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini Abruzzesi”, in particolare dell'art. 6, ha la finalità di sviluppare e promuovere il Brand, la Destinazione e i Prodotti abruzzesi, attraverso la realizzazione, l'implementazione e la promozione dei cammini e delle reti di cammini della Regione Abruzzo.

Il perseguimento della predetta finalità, in linea con la strategia nazionale fissata nel Piano Strategico di sviluppo del Turismo 2017-2022 poggia le proprie fondamenta:

- a) sui Cammini come forme di percorrenza alternativa “quali strumenti di conoscenza capillare della storia e del patrimonio diffuso dell'Italia” che permettono una percezione slow del territorio attraverso una mobilità dolce e rispettosa dell'ambiente;
- b) sulla promozione dei cammini abruzzesi quale **volano per l'economia dei territori** interessati, luoghi naturali di pregio che non sosterebbero altro turismo se non quello “dolce” di chi si muove prevalentemente a piedi e che ricerca interiormente, e non al di fuori, le motivazioni del proprio viaggio, non considerando fondamentali molti dettagli ai quali invece riserva attenzione il turista di massa;
- c) sull'istituzione dell'Atlante regionale dei Cammini quale banca dati/flussi contenente le informazioni identificative, descrittive e geo-morfologiche dei Cammini e delle reti di cammini quale strumento di classificazione degli stessi in possesso di determinate caratteristiche e peculiarità. L'Atlante si propone come strumento di conoscenza del patrimonio dei Cammini, della programmazione degli interventi e del loro monitoraggio, attraverso la collaborazione dei soggetti territorialmente competenti.

L'art. 1 esplicita l'oggetto e le finalità del regolamento.

L'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento dei

cammini, le modalità di tenuta e aggiornamento dell'Atlante Regionale di quelli che ottengono il riconoscimento e infine le modalità di fruizione in tema di sicurezza dei Cammini.

L'art. 3 statuisce i requisiti essenziali per la valutazione della sussistenza delle caratteristiche necessarie alla costituzione e al riconoscimento dei Cammini.

L'art. 4 definisce l'Atlante regionale dei Cammini quale banca dati/flussi contenente le informazioni identificative, descrittive e geo-morfologiche dei Cammini e le modalità di tenuta dello stesso. L'articolo dispone, in particolare che la Regione Abruzzo gestisce l'Atlante direttamente o attraverso soggetti all'uopo designati mediante la stipula di apposite convenzioni.

L'art. 5 prevede infine, la fruizione in sicurezza dei Cammini Regionali riconosciuti con l'utilizzo, in particolare, della segnaletica direzionale unificata e omogenea come da Protocollo CAI.

Il Direttore Regionale

Il Componente la Giunta

Il Componente la Giunta

Dott. Francesco Di Filippo

Dott. Lorenzo Berardinetti

Dott. Giorgio D'Ignazio



PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE

“PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CAMMINI ABRUZZESI”

emanato ai sensi dell'art. 6 Legge Regionale 20 Novembre 2017 n. 52 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini Abruzzesi”

Articolo 1

(Finalità e Oggetto)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 52 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi), disciplina:

a) le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 52;

b) i criteri per la costituzione e il riconoscimento dei cammini;

c) i requisiti infrastrutturali e i requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e dell'accoglienza;

d) le caratteristiche di accessibilità e di fruibilità dei Cammini Regionali;

e) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'Atlante Regionale dei Cammini che hanno ottenuto il riconoscimento;

f) le modalità di fruizione in tema di sicurezza dei Cammini, utilizzando segnaletica direzionale unitaria e omogenea come da protocollo CAI.

Articolo 2

(Modalità di presentazione delle istanze)

1. L'istanza di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 52, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, è redatta utilizzando lo schema reperibile sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ed è inviata alla Struttura regionale competente.

2. L'Istanza, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dalla necessaria documentazione, di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 52 e, in particolare, deve contenere:

- il tracciato cartografato del cammino, da fornire in modalità I.G.M. scala 1:25.000, sia in formato vettoriale che shapefile, reperibile all'indirizzo <http://opendata.regione.abruzzo.it>;
- il tracciato georeferenziato del cammino, ovvero il percorso deve essere tracciato con GPS su sistema di coordinate piane UTM WGS84.

Articolo 3

(Criteri di valutazione)

1. Per la valutazione della sussistenza delle caratteristiche necessarie alla costituzione e al

IA
ANALE
RUZZO

riconoscimento dei Cammini sono richiesti i seguenti criteri:

- a) percorsi fisici lineari e già attualmente fruibili;
- b) segnaletica orizzontale e/o verticale per tutte le tappe (anche parziale e non tematica del cammino) come da protocollo CAI;
- c) percorso fruibile in sicurezza, anche individualmente;
- d) percentuale di strade asfaltate non superiore al 40%;
- e) numero minimo di tappe (tre), ciascuna di una lunghezza che può variare dai 15 ai 35 km per fare in modo che per queste distanze ci siano tutti i servizi di supporto al camminatore;
- f) ogni singola tappa del percorso deve avere una descrizione, disponibile online;
- g) i servizi lungo il cammino da considerarsi utili per il fruitore (alloggio e ristorazione) devono trovarsi all'interno di una buffer zone di 2 km per lato, rispetto al punto tappa del cammino;
- h) individuazione dell'Organo di Governo del Cammino;
- i) vigilanza da parte della Regione e sulla verifica periodica dell'effettiva percorribilità del percorso e relativa manutenzione a cura dell'Ente Gestore – Organo di Governo del Cammino (anche se delegata ad associazioni);
- j) georeferenziazione del percorso con indicazione di almeno un punto d'acqua per tappa ove possibile (ovvero tutto il percorso deve essere tracciato con GPS);
- k) sito del Cammino aggiornato periodicamente, in lingua italiana e inglese, minimo una volta al mese o anche più frequentemente nel caso si rendesse necessario segnalare avvenimenti straordinari (ad esempio di natura meteorologica) da parte dell'organo di Governo del Cammino.
- l) indicazione degli enti territorialmente competenti del cammino (comuni, Parchi, Riserve).

2. Il riconoscimento del Cammino Regionale avviene con deliberazione della G.R. Abruzzo ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 52.

3. I relativi atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Articolo 4

(Atlante dei Cammini e tenuta)

1. L'Atlante regionale dei Cammini (d'ora in poi Atlante) è costituito da una banca dati/flussi contenente le informazioni identificative, descrittive e geo-morfologiche dei Cammini.

2. Gli enti proponenti in forma singola o associata interessati all'inserimento di un cammino nell'Atlante, trasmettono alla Struttura regionale competente la relazione corredata dai seguenti elementi:

- a) scheda del cammino;
- b) documentazione foto/video delle diverse caratteristiche del cammino;

3. La Struttura regionale competente verifica la completezza della documentazione pervenuta, acquisisce il parere della Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 5 L.R. n. 52/2017 e accerta con determina dirigenziale la sussistenza di una o più delle caratteristiche richieste per l'inserimento dei percorsi nell'Atlante. 4. L'Atlante viene messo a disposizione degli operatori per programmare e attuare le iniziative di valorizzazione dei Cammini o di reti degli stessi.

5. La Regione Abruzzo gestisce l'Atlante direttamente o attraverso soggetti all'uopo designati mediante la stipula di apposite convenzioni.



6. L'Atlante è disponibile on line sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

7. In nessun caso i contenuti dell'Atlante possono essere ceduti a terzi dietro compenso. L'utilizzo da parte di terzi è soggetto alle restrizioni di accesso secondo i criteri generali per l'Open Data, definiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).

Articolo 5

(Sicurezza e Fruizione dei Cammini)

1. La fruizione in sicurezza dei Cammini Regionali riconosciuti è garantita da apposita segnaletica, come da protocollo CAI, che fornisce agli escursionisti e alle guide/accompagnatori le indicazioni necessarie per:

a) percorrere in sicurezza i Cammini regionali;

b) individuare le caratteristiche paesaggistico-ambientali, storico-culturali, religiose o sportive del territorio dove è localizzato il percorso;

c) individuare i punti tappa, le aree attrezzate per la sosta, le strutture ricettive, i punti di ristoro, i centri di accoglienza, le aree di soccorso, le fontane di acqua potabile.

2. In fase di prima applicazione, la messa in sicurezza dei Cammini, anche mediante apposizione di nuova segnaletica, avviene gradualmente entro un anno dall'approvazione dell'Atlante.

Il Direttore Regionale

Il Componente la Giunta

Il Componente la Giunta

Dott. Francesco Di Filippo

Dott. Lorenzo Berardinetti

Dott. Giorgio D'Ignazio



